



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 87 DEL 30/10/2019

OGGETTO:

**RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la relazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico prot. n. 12026 del 29.10.2019, dal quale risulta che presso l'area privata in Susa, Regione Castelpietra n. 20, identificata al catasto al foglio 13 mappali 328 – 330 – 331 – 332, è stata rilevata la presenza di:

- 1) fabbricato posto nella parte sud – est, ricadente sul mappale 330 del foglio 13, realizzato in latero cemento, intonacato con copertura piana, di circa mt 3,50 x 3,50 a due piani fuoriterza, utilizzato come deposito.
- 2) fabbricato posto nella parte sud, ricadente in parte sul mappale 331 e in parte sul mappale 328 del foglio 13, realizzato con struttura portante in cemento armato e latero cemento, con copertura piana, di circa mq 130, utilizzato come deposito materiale edile e ricovero autoveicoli;
- 3) tettoia posta nella parte sud - est, ricadente sul mappale 328 del foglio 13, realizzato con struttura portante in cemento armato, con copertura lignea con sovrapposta lamiera grecata, di circa m 3,80 x 5,10, utilizzato come deposito materiale edile;
- 4) in aderenza alla ciminiera posta a ovest, ricadente sul mappale 332 del foglio 13, sulla soletta a copertura del sottostante deposito con accesso dalla via pubblica, è stato realizzato un deposito in blocchi di calcestruzzo di circa m 2,70 x 2,10;
- 5) unità immobiliare ad uso garage, posta nella parte ovest, ricadente sul mappale 332 e 328 del foglio 13, in ampliamento al fabbricato ad uso deposito esistente, oggetto di D.I.A. n. 259/2000.
- 6) creazione unità immobiliare di civile abitazione, posta nella parte ovest, ricadente sul mappale 332 e 328 del foglio 13, sovrastante il sopra citato garage, oggetto di D.I.A. n. 259/2000.

Accertato che le opere in questione interessano la proprietà del sig. *omissis*;

Accertato che:

- a) Le opere descritte ai precedenti punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (realizzazione tettoie, deposito, ampliamento fabbricato), sono state realizzate in assenza di Permesso di Costruire e pertanto riconducibili all'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i., e non sono sanabili in quanto:
 - Non rispettano l'art. 18 (nuclei rurali) delle Norme Tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. che non consente l'edificazione a scopi extraagricoli ovvero non finalizzati all'ampliamento funzionale delle unità immobiliari in atto della residenza rurale;

- b) Le opere descritte al precedente punto 6 (realizzazione unità immobiliare di civile abitazione), è stata realizzata in assenza di Permesso di Costruire e pertanto riconducibile all'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i., e non è sanabile in quanto:
- Seppur consentito dall'art. 18 lettera a) delle N.T.A. (che consente il cambio di destinazione d'uso ed il recupero a scopi residenziali di volumi diversamente destinati) non rispetta l'art. 18.1.3 e 18.1.4 della Relazione Geologica che non consente, nella classe di pericolosità geomorfologica IIIa3, alcun intervento edificatorio nonché nessun aumento di superfici, volumi e numero delle unità immobiliari sia residenziali che produttive, artigianali, ecc.

Vista la planimetria con individuazione dei fabbricati (in colore rosso) sopra elencati denominato "allegato A" facente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Richiamata la comunicazione di avvio procedimento prot. 12589 in data 28.11.2018, ricevuta in data 06.12.2018, redatta ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e indirizzata al proprietario del lotto, senza che siano state presentate osservazioni alcune;

Vista la Legge 28.01.1977 n. 10 e s.m.i

Vista la Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.

Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i.;

Ritenuto di dover applicare i provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i.

ORDINA

Al sig. *omissis*

1. **la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento**, senza pregiudizio delle sanzioni penali, **delle opere eseguite in assenza di Permesso di Costruire** presso l'area privata in Susa, Regione Castelpietra n. 20 identificata la N.C.T. al foglio 13 mappali 328 – 330 – 331 – 332 , e più precisamente dei fabbricati descritti in premessa individuati nella planimetria allegata e facente parte integrante della presente ordinanza con i numeri progressivi dal 1 al 5.
2. **Il ripristino della destinazione d'uso depositato con ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento**, senza pregiudizio delle sanzioni penali, **delle opere eseguite in assenza di Permesso di Costruire** presso l'area privata in Susa, Regione Castelpietra n. 20 identificata la N.C.T. al foglio 13 mappali 328 – 330 – 331 – 332 , e più precisamente dei fabbricati descritti in premessa individuati nella planimetria allegata e facente parte integrante della presente ordinanza con il numero 6.

Ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m.i., "*se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime [...] sono acquisiti di diritto al patrimonio del comune [...]*".

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7/8/1990 n. 241 l'interessato può presentare ricorso al T.A.R. avverso il presente provvedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso.

Si demanda al Comando Polizia Locale la vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
DE MICHELE MARIA GRAZIA